

l'operatività degli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB e delle società di cartolarizzazione, ovvero di operatori sprovvisti di licenza bancaria, è stata finora dedicata ai crediti in sofferenza, perché la normativa bancaria in vigore impediva il trasferimento degli UTP e dei crediti scaduti a soggetti non bancari, non abilitati alla gestione di contratti di conto corrente;

le previsioni contenute nell'articolo 23, eliminando questo divieto, permetteranno alle banche di cedere qualunque tipo di credito — in bonis, inadempienze probabili (UTP), scaduti (Past Due) —, mantenendo presso di loro il correlato contratto di conto corrente. Questa innovazione è potenzialmente in grado di diminuire le tutele delle imprese cedute, esponendole a logiche liquidatorie, lontane dalle attività di gestione creditizia delle banche ordinarie,

impegna il Governo:

a riferire ogni sei mesi al Parlamento sull'applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge in esame, attraverso un'attività di monitoraggio sulle operazioni di cartolarizzazione dei crediti delle imprese. Tali operazioni non devono avere una finalità liquidatoria ma devono garantire la continuità aziendale e il ritorno in bonis dei debitori attraverso operazioni di turnaround e adeguato rifinanziamento;

qualora il suddetto monitoraggio semestrale evidenziasse un utilizzo distorto delle cartolarizzazioni dei crediti delle imprese, a porre in atto modifiche al citato articolo 23 al fine di impedire operazioni di liquidazione di massa delle imprese in difficoltà.

9/1807-AR/152. Faro, Varrica, Romaniello, Sabrina De Carlo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 23 del decreto-legge in esame apporta importanti modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, « Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti », volte a facilitare le operazioni di trasferimento dei crediti, deteriorati e non;

I

II